

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 108

INTERROGAZIONI:

5-06309 Attili e Carboni: Istituzione del Parco nazionale Golfo di Orosei (Gennargentu) . 110

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 115

5-06670 Calzavara e Santandrea: Danni ambientali al territorio italiano provocati da eventi bellici in Kosovo 110

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'ambiente per il riparto dello stanziamento per l'anno 2000 relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (*Esame e rinvio*) 110

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica. Nuovo testo C. 6466 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 112

ALLEGATO 3 (Nuovo testo C. 6466 Governo) 123

Istituzione del Consorzio «La città vesuviana». Nuovo testo C. 1525 Cennamo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 113

Sull'ordine dei lavori 114

COMITATO DEI NOVE:

DL 500/99: Proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti. C. 6664-A Governo ... 114

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 8 febbraio 2000. — Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Primo GALDELLI, *presidente*, comunica che è stato predisposto il seguente

calendario dei lavori della Commissione per il periodo 7-10 febbraio 2000:

**CALENDARIO DEI LAVORI DELLA
COMMISSIONE PER IL PERIODO DAL 7
AL 10 FEBBRAIO 2000**

Martedì 8 febbraio 2000.

Comunicazioni del Presidente:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Interrogazioni:

5-06309 Attili e Carboni: Istituzione del Parco nazionale Golfo di Orosei (Gennargentu);

5-06670 Calzavara e Santandrea: Danni ambientali al territorio italiano provocati da eventi bellici in Kosovo.

Atti del Governo:

Schema di decreto del Ministro dell'ambiente per il riparto dello stanziamento per l'anno 2000 relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (esame - Rel. Galdelli).

Sede Consultiva:

Alla III Commissione: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica (esame nuovo testo C. 6466 Governo - Rel. Turroni);

Alla VII Commissione: Istituzione del Consorzio « La città vesuviana » (esame nuovo testo C. 1525 Cennamo - Rel. Turroni).

Comitato dei Nove:

DL 500/99: Proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti (C. 6664-A Governo - Rel. Gerardini).

Mercoledì 9 febbraio 2000.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi:

Predisposizione del calendario dei lavori della Commissione per il periodo dal 10 febbraio al 3 marzo 2000.

Sede Referente:

Calamità naturali (seguito esame C. 235 Camoirano, C. 866 De Cesaris, C. 2914 Stagno d'Alcontres, C. 3580 Stradella, C. 4191 Parolo, C. 4966 Aloisio, C. 5018 Camoirano, C. 5809-ter Governo, approvato dal Senato, C. 6469 Scajola e C. 6626 Apolloni - Rel. Casinelli).

Comitato Ristretto:

Norme in materia urbanistica (seguito esame C. 407 Nocera ed abbinata C. 518 Turroni, C. 524 Turroni, C. 604 Baccini, C. 677 Sbarbati, C. 1126 De Cesaris, C. 1287 Siniscalchi, C. 1552 Vincenzo Bianchi, C. 2209 De Biasio Calimani, C. 2762 Governo, C. 2790 Testa, C. 2884 Gambato, C. 3116 Nocera, C. 3206 Mussi, C. 3258 Merlo, C. 3449 Galati, C. 3779 Martinat, C. 4026 Maticena, C. 4112 Testa, C. 4134 Casinelli, C. 5456 Tosolini, C. 6575 Cosentino e sentenza Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 documento VII, n. 701, ex articolo 108, comma 5, del Reg. - Rel. Lorenzetti).

Giovedì 10 febbraio 2000.

Comitato Ristretto:

Definizione di rifiuto e altre modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997 (seguito esame C. 6316 Sen. Giovanelli, approvata dal Senato, ed abbinata C. 203 Gerardini, C. 287 e C. 288 Scalia, C. 360 Pecoraro Scanio, C. 1547 Fabris, C. 5263 Franz, C. 5939 Lorenzetti, C. 5943 Foti, C. 6123 De Benetti, C. 6209 Gerardini e C. 6282 Tosolini - Rel. Gerardini).

Sede Referente:

Restauro Italia (esame C. 5534 De Biasio Calimani e C. 5712 Rodeghiero - Rel. De Biasio Calimani)

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 8 febbraio 2000. — Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente Valerio Calzolaio.

La seduta comincia alle 10.35.

5-06309 Attili e Carboni: Istituzione del Parco nazionale Golfo di Orosei (Gennargentu).

Il sottosegretario Valerio CALZOLAIO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio ATTILI (DS-U), replicando per la sua interrogazione, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto. Ribadisce che è favorevole all'istituzione del Parco nazionale del Gennargentu - Golfo di Orosei, considerando positivamente il rinvio di un anno del termine per l'applicazione delle misure di salvaguardia. Rileva però che vi è in Sardegna una componente fortemente contraria alla nascita del parco, per cui appare opportuno tenere fermo l'obiettivo della realizzazione di un'area protetta di interesse nazionale nei tempi fissati. In tal senso, considera necessario pervenire rapidamente alla costituzione della Commissione paritetica per la definizione di un accordo di programma sul sistema dei parchi, in particolare, per il parco di Gennargentu - Golfo di Orosei, secondo le intese tra la presidenza del Consiglio e la regione Sardegna.

5-06670 Calzavara e Santandrea: Danni ambientali al territorio italiano provocati da eventi bellici in Kosovo.

Il sottosegretario Valerio CALZOLAIO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabio CALZAVARA (LFNIP), replicando per la sua interrogazione, ringrazia il sottosegretario per la risposta esauriente, di cui si dichiara soddisfatto, manifestando peraltro alcune preoccupazioni. Ricorda, in particolare, l'impegno assunto da tutti i paesi della NATO a non bombardare siti pericolosi per l'ambiente, come gli stabilimenti di industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche, che invece sono stati ripetutamente colpiti durante la guerra nel Kosovo. Per quanto riguarda l'uranio impoverito, manifesta forti preoccupazioni sulla

riutilizzazione che ne viene fatta, soprattutto negli Stati Uniti d'America, sia nell'ambito dell'industria militare, sia per le utilizzazioni nell'industria civile: vi è un interesse allo smaltimento delle scorie nucleari, che desta particolare allarme soprattutto ove si consideri che esse vengono impiegate anche per produrre comuni beni di consumo. Riterrebbe opportuno, quindi, che esperti imparziali, mossi dal solo interesse della difesa della salute umana e ambientale fossero chiamati a partecipare alle operazioni di ricerca in corso, per combattere gli effetti dell'uranio impoverito, che è stata considerata oltre che un'arma inumana, un vero e propria strumento di sterminio.

La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2000. — Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente Valerio Calzolaio.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto del Ministro dell'ambiente per il riparto dello stanziamento per l'anno 2000 relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Primo GALDELLI, *presidente e relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale è sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996, con cui si è ridisciplinato il sistema di assegnazione e riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari; il parere dovrà essere espresso dalla Commissione Ambiente en-

tro il 22 febbraio 2000. Osserva che il Ministero dell'ambiente ha provveduto, per la prima volta, a ripartire i contributi, pari a 46 miliardi e 932 milioni, a favore di enti e organismi vari secondo la nuova normativa, con il decreto del 17 maggio 1996. Per il 1997 la legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge finanziaria 1997, ha destinato invece 84 miliardi per l'anno 1997 e 86 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'ambiente, mentre la legge 27 dicembre 1997, n. 449, legge finanziaria 1998, ha destinato a tale finalità uno stanziamento pari a 100 miliardi, per l'anno 1998 e 105 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Per quanto riguarda il 1999, ricorda che la legge 23 dicembre 1998, n. 449, legge finanziaria 1999, ha confermato uno stanziamento per contributi a enti di competenza del Ministero dell'ambiente pari a 105 miliardi. Per l'anno finanziario 2000, infine, la legge finanziaria la legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge finanziaria 2000, ha disposto invece uno stanziamento di 123 miliardi. Il Ministro dell'ambiente ha precisato che per l'anno 2000 la ripartizione dei fondi segue il criterio già adottato per i precedenti decreti di riparto, in attesa della definizione di una procedura di ripartizione dei fondi ordinari destinati agli Enti parco nazionali ed alle altre aree protette, basata su parametri che riflettano in modo sempre più puntuale la valutazione dell'azione amministrativa in prima istanza e la valorizzazione e lo sviluppo del territorio all'interno delle aree protette. Osserva che negli ultimi due anni si è registrato un processo migliorativo dell'utilizzo dei fondi disponibili che ha determinato l'avvio di procedure concorsuali a copertura degli organici previsti, nel tentativo di organizzare al meglio gli Enti, migliorando sensibilmente il tasso di disoccupazione. È stato definitivamente avviato, inoltre, un sistema di sorveglianza delle aree protette con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato; pertanto, alla luce di tali considerazioni, è stato introdotto un meccanismo premiante, con un incremento simbolico pari al 3% delle quote fisse già individuate con la

ripartizione effettuata nel 1999, a favore degli Enti parco che attraverso un'azione di sviluppo e salvaguardia delle aree protette, hanno garantito, sotto il profilo economico e sociale, una migliore allocazione delle risorse finanziarie attualmente disponibili. È stato, altresì, introdotto un meccanismo penalizzante che prevede una riduzione pari al 5% del finanziamento già destinato a quegli Enti parco nazionali che, per il 1999, hanno registrato giacenze di tesoreria superiori a tre volte l'ammontare del riparto 1999. Nella relazione illustrativa dello schema di decreto si rileva, infine, che per il futuro una più corretta applicazione delle strategie di sviluppo della funzione di pianificazione e di programmazione delle attività istituzionali di tutela e di salvaguardia del patrimonio ambientale dovrà tradursi nell'individuazione di alcuni obiettivi primari quali: il contenimento del tasso di crescita delle spese ordinarie degli Enti parco; la definizione di una dotazione minima per le esigenze istituzionali; l'accantonamento delle risorse destinante ai parchi di nuova istituzione; la previsione di un fondo per azioni nazionali a favore del sistema delle aree nazionali protette. Ricorda che l'importo complessivo pari a 123 miliardi di lire viene così ripartito: 109.000 milioni ai parchi nazionali e aree naturali protette; 13.500 milioni all'ICRAM; 500 milioni per la Convenzione di Washington (oneri obbligatori). Per quanto concerne l'importo destinato ai parchi nazionali e aree naturali protette, esso è suddiviso, invece, nel modo seguente: 90 miliardi e 200 milioni circa ai parchi nazionali; 7 miliardi alle riserve naturali dello Stato, risorse queste che sono state incrementate tenendo conto delle oggettive necessità e dell'istituzione di nuove riserve, in particolare la Riserva presidenziale di Castel Porziano; 2 miliardi e 700 milioni circa per finanziare lavori socialmente utili, risorse rese disponibili in base alla riduzione del finanziamento effettuata nei confronti degli Enti parco con giacenze di tesoreria superiori a tre volte l'ammontare del riparto per il 1999; 9 miliardi e 100 milioni circa per azioni nazionali, accantonamento di fondi finalizzato a garantire la disponibilità fi-

nanziaria per interventi di carattere straordinario (per esempio l'eventuale acquisizione dell'isola di Budelli in Sardegna e l'istituzione di nuovi Enti parco). Sottolinea che per quanto riguarda l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), il contributo è stato incrementato rispetto all'anno 1999 di 3 miliardi: dai 10,5 miliardi stanziati per il 1999 si è così passati ai 13,5 miliardi per il 2000. L'ICRAM è, in particolare, l'istituto competente per l'adozione delle misure volte a prevenire gli incidenti in mare dovuti al trasporto di sostanze inquinanti ed a rimuoverne gli eventuali effetti. Un incremento pari a 80 milioni è stato previsto, poi, per far fronte agli oneri derivanti dalla Convenzione di Washington (CITES) sul commercio e la detenzione degli esemplari di flora e fauna in via di estinzione. Dai 420 milioni stanziati per il 1999 si è passati a 500 milioni per il 2000. Gli enti beneficiari possono sostanzialmente essere suddivisi nelle seguenti categorie: i cosiddetti parchi « storici », come il Parco nazionale del Gran Paradiso, il Parco nazionale d'Abruzzo, il Parco nazionale dello Stelvio, il Parco del Circeo (la cui costituzione risale al 1934, pur essendo stata prevista solo nel 1994 la formazione del Comitato di gestione); parchi istituiti ai sensi degli articoli 34 e 35 della legge n. 394/1991 (Parco nazionale del Pollino, Parco nazionale dell'Aspromonte, Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, Parco nazionale dei Monti Sibillini, Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campiglia, Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, Parco nazionale della Val Grande, Parco nazionale del Gargano, Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Parco nazionale della Maiella, Parco nazionale del Vesuvio, Parco nazionale del Cilento e vallo di Diano); parchi istituiti successivamente alla predetta legge (Parco della Maddalena, Parco nazionale della Val d'Agri, Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orsoi, la riserva naturale statale delle Isole di Ventotene e Santo Stefano); taluni parchi in via di istituzione (Isola dell'Asinara, il Parco del Delta del Po, le nuove riserve naturali di Torre Guaceto, Valle Mille-

campi, Isola d'Ischia, isola di Capri, Isola di Vivara, Isole di Ponza e Palmarola); riserve naturali statali, indicate nella deliberazione del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre 1996; altri soggetti, quali l'ICRAM ed il segretariato CITES. Ricorda ancora che l'articolo 47, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 1998, è intervenuto sulla cadenza delle erogazioni finanziarie assegnate agli enti parco, stabilendo espressamente che tutti i finanziamenti destinati a tali enti siano regolati da quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, e quindi che gli impegni sui capitoli di spesa sono assunti con cadenza trimestrale, per quote ciascuna di pari importo. La norma disciplina anche la situazione nella quale si sia in attesa del piano di riparto per l'anno in corso. In tale ipotesi gli impegni trimestrali avvengono con riferimento all'80 per cento della somma erogata al singolo ente nell'anno precedente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2000. — Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica.

Nuovo testo C. 6466 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sauro TURRONI (misto-Verdi-l'Ulivo), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame concerne interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Ambiente, ricorda che l'articolo 7-*bis*, introdotto nel provvedimento dalla Commissione Affari esteri, prevede un'attività di monitoraggio ambientale in relazione all'attività di controllo dell'inquinamento chimico, fisico e radioattivo. Si tratta di un intervento normativo condivisibile, con cui si affida al sistema ANPA-ARPA e ad altri istituti di ricerca l'attività di monitoraggio ambientale. Rileva peraltro la necessità che anche le iniziative che saranno assunte nel quadro della complessiva attività di cooperazione siano sottoposti ad una verifica riguardo ai profili di compatibilità ambientale. Presenta, quindi, la seguente proposta di parere, di cui dà lettura:

« La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6466, concernente « Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica »;

premesso che appare condivisibile la predisposizione, prevista dall'articolo 7-*bis* del provvedimento, di un sistema di monitoraggio ambientale dell'inquinamento chimico, fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative previste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre previsioni normative volte a garantire che le attività di cooperazione posta in essere nei diversi settori siano sottoposte ad un'attenta verifica circa il rispetto dei principi e dei criteri relativi alla compatibilità ambientale delle iniziative stesse. »

Cesidio CASINELLI (PD-U) non ritiene possibile introdurre specifiche previsioni normative riguardanti la verifica della compatibilità ambientale delle opere e delle iniziative da realizzare nell'ambito del programma di ricostruzione delle aree interessate. Considera, infatti, che tali profili debbano essere rimessi alla competenza governi locali anche per quanto attiene alla disciplina eventualmente applicabile.

Sauro TURRONI (misto-Verdi-l'Ulivo), *relatore*, sottolinea che appare opportuno prevedere, per gli interventi svolti da imprese italiane o finanziati con risorse stanziato dallo Stato italiano, che le opere siano rispondenti ai principi relativi alla compatibilità ambientale, in modo che l'attività di cooperazione svolta non diventi dannosa per i paesi beneficiari dal punto di vista ambientale.

Cesidio CASINELLI (PD-U) ribadisce le perplessità già espresse, pur condividendo l'obiettivo che gli interventi posti in essere non risultino alla fine dannosi per quanto attiene agli effetti sull'ambiente.

Sauro TURRONI (misto-Verdi-l'Ulivo), *relatore*, presenta quindi una nuova formulazione della propria proposta di parere, pubblicata in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva, quindi, la nuova proposta di parere del relatore, come riformulata.

Istituzione del Consorzio « La città vesuviana ».

Nuovo testo C. 1525 Cennamo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sauro TURRONI (misto-Verdi-l'Ulivo), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame contiene alcune modifiche alla di-

disciplina già prevista dalla legge n. 578 del 1971 che istituiva il consorzio tra lo Stato, amministrazioni della provincia di Napoli ed alcuni comuni interessati per il restauro e la valorizzazione delle ville settecentesche della zona. Il nuovo testo approvato dalla Commissione di merito estende il numero dei comuni che fanno parte del consorzio, modifica la composizione del consiglio di amministrazione del consorzio stesso, ampliando le ipotesi di intervento del Consorzio sul consolidamento e restauro di tali immobili. Si prevede, in particolare, che il consorzio possa acquisire al proprio patrimonio, anche a titolo oneroso, o espropriare gli immobili dei quali non sia altrimenti possibile assicurare, da parte dei soggetti proprietari, la conservazione, il consolidamento o il restauro. Si tratta di un provvedimento complesso che introduce varie disposizioni di interesse per la Commissione Ambiente, come quelle concernenti le procedure per l'esecuzione di opere, per la cui disciplina si rinvia al regolamento di cui all'articolo 9, o come la previsione dei poteri sostitutivi del consorzio nei confronti dei privati che non assicurino i necessari interventi di consolidamento e di restauro. Pur considerando favorevolmente l'impianto e le finalità del provvedimento, ritiene quindi opportuno un approfondimento dei suoi contenuti, soprattutto per quanto attiene alla disciplina di talune procedure, anche in relazione alla necessità di assicurare il rispetto dei principi previsti dalla recente

disciplina in materia di esecuzione di lavori e opere pubbliche.

Cesidio CASINELLI (PD-U) condivide la proposta del relatore. È opportuno approfondire ulteriormente il provvedimento in esame che, seppure ispirato da un obiettivo assolutamente condivisibile, sembrerebbe dar luogo a possibili sovrapposizioni di competenze nell'esercizio di talune rilevanti attività.

Primo GALDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Sauro TURRONI (misto-Verdi-l'Ulivo), *relatore*, intende esprimere un sincero apprezzamento per l'iniziativa delle domeniche senza auto in molte città d'Italia, promossa dal Ministro dell'ambiente.

La seduta termina alle 12.5.

COMITATO DEI NOVE

DL 500/99: Proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti.

C. 6664-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.10 alle 12.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06309 Attili e Carboni: Istituzione del Parco nazionale Golfo di Orosei (Gennargentu)**TESTO DELLA RISPOSTA**

La scorsa settimana il Ministro Ronchi ha inviato al Presidente della Regione autonoma della Sardegna, per l'espressione dell'intesa ai sensi della legge n. 426 del 1998 (articolo 2, comma 23), lo schema di decreto per il differimento dell'applicazione delle misure di salvaguardia dal 31 gennaio 2000 al 31 gennaio 2001. Una serie di difficoltà hanno reso opportuno dar luogo ad un ulteriore differimento dei termini per l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia.

L'istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è stato un procedimento complesso che trova le sue radici nel 1991, quando il Parlamento con l'approvazione dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 394, titolata « Legge quadro sulle aree naturali protette » ha vincolato il Governo e specificatamente il Ministro dell'ambiente a procedere alla realizzazione di questo parco nazionale.

In realtà il Parlamento raccolse un'istanza, fatta propria anche da parte della collettività sarda, che risaleva addirittura ai primi del novecento, la cui discussione si è fatta più intensa negli ultimi quaranta anni, durante i quali si sono succeduti numerosi studi e proposte. L'area del Gennargentu, infatti, è una delle più pregiate sotto il profilo naturalistico e ambientale dell'intero bacino del Mediterraneo. Essa ricomprende ben tre siti di importanza comunitaria, racchiude zone di elevato pregio paesaggistico e

orografico e contiene numerose emergenze faunistiche e vegetazionali assai rare.

Sulla base di questa disposizione il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna hanno provveduto dopo il 1991 a stringere tre diverse intese nel 1992, nel 1995 e nel 1998, attraverso le quali sono stati individuati i passaggi per la definizione dell'attuale provvedimento amministrativo di esecuzione dell'articolo di legge e, quindi, di istituzione del parco.

In particolare con l'ultima intesa con la regione autonoma della Sardegna sono stati definiti il testo e il perimetro del territorio interessato dall'istituzione del parco nazionale riportato nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998.

Il procedimento seguito ha consentito la massima partecipazione di tutte le amministrazioni interessate. Sulla scorta delle due prime intese fu istituito un Comitato istituzionale di coordinamento che avrebbe discusso sulla perimetrazione e sulle linee di sviluppo che l'istituendo parco nazionale avrebbe dovuto perseguire a beneficio delle popolazioni residenti, oltre che per la conservazione dei valori naturali più rilevanti. Il Comitato istituzionale di coordinamento vede, infatti, la partecipazione di tutti i sindaci dei comuni, dei presidenti delle comunità montane, della provincia e della regione, oltre che del Ministro dell'ambiente. A riconoscimento dell'autonomia della regione il Ministro dell'ambiente con pro-

prio decreto del gennaio 1997 ha attribuito la presidenza del Comitato istituzionale di coordinamento al Presidente della regione autonoma della Sardegna.

Sulla base dell'intesa del 1995 fu deciso che la perimetrazione comprendesse il territorio del parco regionale preesistente più quello che i comuni intendessero attribuire. A seguito della riunione del Comitato istituzionale di coordinamento svoltasi a Nuoro il 10 ottobre 1997 si è giunti alla definizione della successiva intesa con la regione autonoma della Sardegna del 19 febbraio 1998 e quindi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998, prevedendo addirittura delle diminuzioni di porzioni del territorio rispetto a quello dato dal parco regionale.

Riguardo al regime di salvaguardia previsto dal decreto di istituzione si è prestata particolare attenzione a non aggiungere ulteriori vincoli a quelli esistenti. Infatti con questo decreto sono state inserite misure di salvaguardia che ripetono sostanzialmente il regime vincolistico esistente già prima dell'emanazione del decreto istitutivo. L'unico ulteriore vincolo aggiunto a quelli preesistenti sul territorio interessato consiste nel divieto di esercizio dell'attività venatoria. Occorre in proposito rilevare che anche questo divieto viene imposto da disposizioni di legge, non soltanto quella sulle aree naturali protette, ma anche quella che disciplina la caccia e specificatamente l'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la quale ripete analogo precetto contenuto nella precedente legge n. 968 del 1977.

Nell'elaborazione del decreto si è avuta l'accortezza di garantire un processo di partecipazione alle scelte riguardanti il parco nazionale da parte degli enti locali interessati. Infatti, in attesa della costituzione degli organi di gestione dell'ente parco, si è provveduto ad attribuire i compiti ad essi spettanti alle rappresentanze degli enti locali. In tal modo le funzioni e i compiti di pianificazione e di programmazione sono stati attribuiti al Comitato Istituzionale di Coordinamento (costituito da tutti i comuni, dalla provin-

cia e dalla regione), mentre, sempre in via transitoria, alla provincia è stato conferito il potere di disciplinare i vincoli e di rilasciare il nulla osta agli stessi.

Come noto, alla sola notizia dell'intesa del febbraio 1998 sono seguite diverse proteste dovute soprattutto alla preoccupazione degli effetti sulle attività produttive e sull'occupazione che il parco avrebbe potuto cagionare.

Purtroppo accanto a forme di contestazione civile si sono verificati numerosi atti di chiaro stampo intimidatorio. Sono stati segnalati attentati dinamitardi, incendi dolosi, intimidazioni alle istituzioni - nonché le lettere di minaccia di morte ai sindaci di Baunei e di Gavoi -.

Il clima di particolare violenza ha reso difficile un dialogo, in realtà, mai interrotto con le istituzioni regionali, provinciale e comunali. È, infatti, responsabilità di tutte le amministrazioni non dare voce ad istanze di violenza e chiaramente antidemocratiche.

In un incontro svoltosi a Roma il 7 aprile del 1998 con la regione autonoma della Sardegna e la provincia di Nuoro si è determinato di comune accordo di procedere ad una successiva intesa per definire un nuovo perimetro, per riaprire il dialogo con i comuni, per prevedere norme che consentano ai comuni una maggiore partecipazione ai processi decisionali dell'ente parco e assumendo l'impegno da parte dello Stato a riservare nell'ente parco l'esclusiva presenza di rappresentanti sardi.

In merito al riconoscimento del maggior ruolo dei comuni nel governo del parco nazionale è opportuno ricordare che la recente legge n. 426 del 1998 concernente «nuovi interventi in campo ambientale» (entrata in vigore il 29 dicembre 1998), apportando modifiche alla legge n. 394 del 1991 è venuta incontro a queste istanze. Essa, infatti, attribuisce agli stessi una capacità decisionale determinante nelle scelte degli enti gestori dei parchi nazionali. Oggi, in base alle modifiche apportate, infatti la nomina del vice presidente del parco spetta ai rappresentanti della Comunità del parco. La stessa

Comunità provvede, inoltre, alla elaborazione del piano territoriale, sia definendone i criteri fondamentali per la predisposizione, sia in sede di parere. A ciò si aggiunge il potere dei comuni di partecipare assieme alla regione e all'ente parco alla fase di approvazione, addirittura con l'intesa nelle zone classificate d). Inoltre la Comunità del parco conserva il potere di predisporre il piano di sviluppo economico e sociale.

L'istituto della sospensione del provvedimento non è previsto dal nostro ordinamento. Si potrebbe procedere alla revoca o all'annullamento di un provvedimento solo laddove emergano elementi di illegittimità. Nel caso di specie questa circostanza non c'è, l'istituzione del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è stata, anzi, ordinata con legge della Repubblica.

L'articolo 51 dello Statuto regionale, consente di poter chiedere al Governo la sospensione di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria, il quale risulti manifestamente dannoso all'Isola; tuttavia la sospensione non riguarda la materia economica o finanziaria e non comporta un danno per l'Isola; un eventuale atto di sospensione dell'efficacia del provvedimento sarebbe viziato di illegittimità.

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1998, n. 256, fu disposto il primo differimento del termine per l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia del Parco nazionale del Golfo di

Orosei e del Gennargentu al 1° luglio 1999. Successivamente tale termine è stato differito prima al 31 gennaio 2000, poi al 31 gennaio 2001.

Per quanto concerne l'intesa del 21 aprile del 1999, si sottolinea che hanno partecipato a tale accordo esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna e, pertanto, né il Ministero dell'ambiente in quanto tale, né il Governo risultano vincolati all'accordo concernente la costituzione di una commissione paritetica sul Parco Nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei. Gli atti compiuti dal Ministero dell'ambiente derivano da precisi vincoli di legge. In ragione di tali vincoli, è stata correttamente richiesta, in data 23 aprile 1999, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco in vista della scadenza dei termini previsti dal decreto di istituzione dello stesso.

Il Ministero dell'ambiente, infatti, di fronte ad un decreto istitutivo di un Ente Parco, formalmente vigente e vincolante, non ha potuto esimersi dal fare richiesta agli Enti interessati di procedere a nominare i propri rappresentanti in seno allo stesso. Tale atto, quindi, va considerato un atto dovuto il quale non va interpretato come una forma di prevaricazione delle competenze e delle sensibilità locali.

Come ha infatti affermato il Ministro dell'ambiente in risposta ad una interpellanza su analogo oggetto in data 27 gennaio 2000, il Ministero è disponibile a rivedere il decreto istitutivo, sia sotto il profilo della perimetrazione che su quello dei contenuti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06670 Calzavara e Santandrea: Danni ambientali al territorio italiano provocati da eventi bellici in Kosovo**TESTO DELLA RISPOSTA**

I quesiti delicati e importanti sollevati con l'interrogazione erano stati sollevati anche nel corso di un'audizione, che si è svolta il 20 gennaio, in III Commissione Affari Esteri e Comunitari, sull'argomento «effetti prodotti dalle armi ad uranio impoverito utilizzate nel corso della crisi in Kosovo». Dopo l'audizione si è cercato di sollecitare una risposta tempestiva del Ministero dell'ambiente alle interrogazioni, che si auspica sia considerata oggi soddisfacente.

Già il Ministero della difesa ha risposto recentemente alla Camera e al Senato a interrogazioni sull'utilizzo di uranio impoverito durante la guerra del Kosovo da parte delle nostre forze armate.

La conferma che le forze armate italiane non impiegano, non dispongono e non prevedono di acquisire munizionamento all'uranio impoverito e la stessa spiegazione dell'entità delle misure di sicurezza contro i rischi di inquinamento ambientale che sono state adottate in maniera significativa dalle forze militari italiane in Kosovo sottolineano la necessità di un'indagine più approfondita sulle conseguenze che l'utilizzo delle armi ad uranio impoverito può provocare.

Il Ministero della Difesa ha illustrato le misure adottate preventivamente in Kosovo dai soldati italiani. Ogni unità dispone di nuclei specializzati, denominati NBC, che svolgono operazioni di monitoraggio ambientale e di bonifica di aree pericolose nonché di protezione e decontaminazione personale e del materiale. Sono stati successivamente inviati in zona

esperti fisici del CISAM (Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari) che hanno verificato con sofisticate metodiche di laboratorio i risultati delle attività svolte dai nuclei NBC. L'insieme di queste misure e controlli indicherebbe che il livello di inquinamento radioattivo, nelle aree di operazioni in cui opera il nostro personale militare, è al di sotto dei limiti previsti dalla normativa del 1995.

Utilizzare nuclei specializzati per controllare l'inquinamento e la radioattività da uranio fa pensare, anche in questo caso, alla necessità di conoscere di più gli effetti che l'uranio ha sull'ambiente.

Durante il dibattito recentemente svoltosi al Senato, in occasione della discussione dell'interrogazione parlamentare, è stato citato un dato sperimentale particolarmente preoccupante: un campione di terreno raccolto da un volontario è stato analizzato in un laboratorio italiano e la presenza rilevata di U^{238} è risultata 1.000 volte superiore ai valori presenti in natura.

Ulteriori conferme sono arrivate dall'audizione informale svoltasi alla Commissione Esteri della Camera, il funzionario tecnico della Divisione armamenti terrestri della Difesa ha ammesso i rischi connessi alla tossicità chimico-fisica dell'uranio impoverito, soprattutto per le polveri di ossido di uranio che si disperdono dopo l'esplosione e che restano pericolose anche per molti anni. A conferma di queste affermazioni il funzionario ha consegnato parte del manuale che la Nato ha distribuito ai propri soldati con

alcune indicazioni di comportamento. Ciò conferma l'utilità di una verifica ampia e approfondita sul « terreno » dell'utilizzo (drammatico) delle armi.

La relazione *The Kosovo Conflict; consequences for the environment & human settlements* (UNEP-UNCHS, Ginevra, ottobre 1999) redatta dalla Balkans Task Force (BTF), costituita da esperti internazionali dell'United Nations Environment Programme (UNEP) e dell'United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS), con un finanziamento dell'Italia in corso di erogazione di 40.000 US\$ proprio dal Ministero dell'Ambiente, riferisce i risultati dell'indagine, svolta dalla BTF per valutare le conseguenze ambientali causate dal conflitto nelle aree della Repubblica Federale Jugoslava soggette ai bombardamenti aerei della NATO.

Le indagini si sono concentrate nelle aree maggiormente soggette ai bombardamenti NATO ed hanno evidenziato la presenza di zone particolarmente inquinate dette *hot spots*; i siti coincidono con le aree industriali vicine alle città di Pancevo, Kragujevac, Novi Sad e Bor. È stato, anche, valutato lo stato di salute ambientale del Danubio e il tasso di inquinamento derivante dall'utilizzo di ingenti quantità di ordigni bellici, in particolare quelli costituiti da Uranio impoverito. I risultati confermano parte delle notizie riportate nell'interrogazione:

le azioni belliche che hanno causato il maggior danno ambientale hanno interessato le industrie petrolchimiche, industrie chimiche di prodotti plastici e di fertilizzanti e centrali elettriche ubicate nelle località già citate di Pancevo, Kragujevac, Novi Sad e Bor;

le emissioni di gas nocivi, particolarmente biossido di zolfo, monossido di carbonio, diossina, fosgene e idrocarburi policiclici aromatici derivanti dalla combustione di prodotti del petrolio e composti utilizzati per la produzione della plastica (per esempio cloruro di vinile), hanno causato l'evacuazione della popo-

lazione residente nei pressi delle aree bombardate ed il ricovero di alcuni intossicati;

gli sversamenti dei composti chimici, accidentali e volontari, hanno, in molti casi, seriamente contaminato il terreno, la falda acquifera, i sedimenti e le acque dei canali di scolo che dai centri industriali confluiscano nel Danubio o in suoi immissari, causando un inquinamento di tipo acuto che si è sommato all'inquinamento cronico sviluppatosi precedentemente agli eventi bellici;

i primi dati sembrano non indicare un significativo aumento del tasso di inquinamento del Danubio connesso agli eventi bellici, anche se si segnala il rischio di diffusione degli inquinanti e dei loro effetti nocivi a partire dalle aree fortemente inquinate, le *hot spots*;

è probabile che possa essersi verificato un inquinamento causato dall'utilizzo di ordigni la cui ogiva è costituita da uranio impoverito U^{238} (contenente cioè lo 0,2 per cento dell'isotopo radioattivo U^{235}). Questa ipotesi non è, ancora, confermata da dati di campagna poiché non sono note le quantità e il luogo di utilizzo di questi ordigni;

la numerosità delle incursioni aeree fa ritenere che nelle aree bombardate sussista il rischio ambientale derivante dalla presenza nel terreno e nelle acque di residui di esplosivi, quali il TNT (2,4,6 trinitrotoluene) e suoi composti di degradazione;

un analogo rischio incombe anche sui fondali adriatici utilizzati dagli aerei NATO per l'affondamento di ordigni (*jettison areas*). Infatti, nonostante le attività di bonifica svolte dai Cacciamine della Marina Militare Italiana e della NATO, una quantità incognita di ordigni giace ancora sui fondali.

Questa circostanza è confermata dal rinvenimento di bombe NATO nelle reti di operatori della pesca anche dopo la con-

clusione delle prime operazioni di bonifica, il 30 agosto 1999.

Tornando alla questione dell'uranio impoverito, recentemente è stato pubblicato anche in Italia un volume « Il metallo del disonore » nel quale si riportano i risultati di studi e di ricerche a dimostrazione del fatto che le armi all'uranio impoverito non sono solo mortali per i propri obiettivi, ma sono anche pericolose per le persone che le maneggiano e per l'ambiente attuale e futuro del nostro pianeta. È stato raccolto materiale per descrivere gli effetti dell'estrazione dell'uranio e del deposito di rifiuti radioattivi nelle terre dei nativi americani, l'impatto dei test nucleari sulle popolazioni del Pacifico del sud e sui veterani statunitensi, gli effetti sulle persone che vivono in prossimità di reattori nucleari, gli effetti dell'uso di Uranio impoverito nella Guerra del Golfo sugli abitanti di quei paesi. Secondo gli autori è necessario che in tutte queste aree vengano compiuti ulteriori studi affiancati da ricerche sulle conseguenze cliniche e ambientali nelle aree circostanti i centri di sperimentazione e gli impianti di produzione militare, sia per i pericoli connessi nel lungo periodo all'esplosione di armi con uranio impoverito sia per gli effetti tossici più immediati.

Si è richiesta all'A.N.P.A. una informativa su:

tempi e modalità dell'acquisizione delle fonti della documentazione scientifica già disponibili a livello nazionale ed internazionale, sia su rischi di tossicità sia su eventuali rischi di contaminazione radioattiva;

tempi e modalità della conclusione di ricerche in corso e della realizzazione di eventuali nuovi studi;

disponibilità ed esigenze connesse alla collaborazione dell'ANPA a verifiche sul terreno per la valutazione dei danni alla salute e all'ambiente e per accertare il grado di inquinamento radioattivo, in cooperazione ed accordo con i Governi locali e con le autorità militari e sanitarie;

dati esistenti ed eventuali esigenze per una verifica di eventuali effetti nel territorio italiano dell'uso di armi ad uranio impoverito nel corso della crisi del Kosovo.

L'ANPA, pur non escludendo la diffusione in aria e la successiva contaminazione di individui e matrici ambientali da parte di particelle di uranio impoverito a seguito dell'impiego bellico, asserisce che uno dei fenomeni più rilevanti riguardo l'uranio è la penetrazione dei proiettili con uranio in materiali ad alta densità, e il conseguente aumento della temperatura del penetratore con possibili fenomeni di sublimazione e di ossidazione. Per una compiuta valutazione delle conseguenze dei fenomeni di impatto, è necessaria la conoscenza dei dati sperimentali.

Se veramente si vuole quello che sta accadendo e che accadrà in Kosovo occorre vedere quello che succede in Irak, dove munizionamento all'uranio impoverito è stato utilizzato.

Dati ufficiali degli USA mostrerebbero che la ricaduta sul terreno a seguito della diffusione in aria dell'uranio impoverito dopo un impatto, sarebbe limitata per la gran parte (90 per cento) a poche decine di metri, circa 50. Ciò porterebbe ad escludere ripercussioni sul territorio italiano a seguito degli eventi bellici balcanici. Il trasporto ambientale dell'uranio in acqua dipende invece dalle condizioni di ossidazione dei penetratori o dai frammenti di essi rimasti sul terreno.

Le conseguenze dell'eventuale inalazione o ingestione di uranio sono state, peraltro, studiate, in termini di dose agli individui per unità di quantità di radioattività inalata o ingerita, nella letteratura scientifica internazionale (*International Commission for Radiological Protection*); va in proposito ricordato che delle valutazioni sono state costantemente recepite nelle direttive europee di radioprotezione, e da ultimo, nella Direttiva 96/99/EURATOM.

Rilevata la copiosità di fonti sull'argomento che vanno attentamente studiate ed analizzate con cautela perché non tutte

appaiono possedere la necessaria elevata caratterizzazione sotto il profilo tecnico-scientifico, l'ANPA richiede ancora circa due settimane di tempo per l'esame di tali fonti.

Per quanto riguarda la ricerca in campo l'ANPA richiede attenta considerazione sotto il profilo dell'entità delle risorse umane e finanziarie necessarie.

In III Commissione Permanente Affari Esteri e comunitari, il 26 gennaio, è proseguito l'esame del provvedimento C. 6466 «Partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica». Il Comitato ristretto ha approvato l'emendamento, proposto dal relatore, che istituirebbe un fondo di 4 miliardi di lire per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla legge in discussione. Il Ministro dell'ambiente dovrebbe disporre le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio dovrebbe essere curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.

Auspica che la norma sia rapidamente valutata, impegnandosi a seguirne l'attuazione tempestiva. Conferma anche la disponibilità a promuovere una commissione tecnico-scientifica, a costituire un G.d.L. misto (ANPA-Forze Armate) come è stato proposto in Senato durante la seduta del 28 gennaio.

In relazione alla raccolta di altri elementi e alla promozione della ricerca sul campo, ritiene utile che in futuro si valutino anche le soluzioni più radicali: studiare delle norme specifiche sull'uranio impoverito o mettere al bando l'uranio impoverito perché sostanza inumana inserendola tra le sostanze in allegato alla Convenzione di Parigi, firmata e ratificata dall'Italia, *Chemical weapons convention*, avviando preliminarmente l'acquisizione di una solida base scientifica comprovante la pericolosità dell'uranio impoverito.

Rispetto alle altre questioni poste dall'interrogazione, il 27 gennaio 2000 è stata convocata, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali una riunione dell'unità di crisi che aveva operato durante la guerra in Kosovo.

La Marina Militare ha annunciato di avere iniziato, a seguito del ritrovamento di ordigni da parte di pescherecci operanti nell'alto e medio Adriatico, attività di ricerca anche al di fuori delle aree di sgancio, già oggetto di precedenti bonifiche.

Nel corso delle operazioni di ricerca, ancora in atto, in un'area denominata «Profeta» sono stati localizzati 8 ordigni bellici, di cui 5 appartenenti alla seconda guerra mondiale. Le attività di ricerca, iniziate il 13 maggio 1999, proseguono tuttora con 5 unità cacciamine della Marina Militare permanentemente dislocate in Adriatico.

Relativamente all'attività di pesca a strascico e sulla base degli elementi disponibili, si ha motivo di ritenere che il livello di rischio sia da ritenere analogo a quello precedente la guerra nel Kosovo ma che le probabilità di ulteriori rinvenimenti di ordigni nelle reti dei motopesca non siano da escludere. Si tratta, tuttavia, di circostanze i cui rischi potranno essere agevolmente evitati attuando quelle misure di sicurezza recentemente aggiornate, da adottare in caso di rinvenimenti di ordigni.

Nel frattempo le operazioni di ricerca e di bonifica proseguiranno anche in altre aree dell'Adriatico, fino a quando sussisteranno sospetti circa la presenza di ordigni che possano costituire pericolo per le attività di pesca.

A questo riguardo segnala anche che, nel dicembre del 1997, il Ministero dell'Ambiente ha affidato all'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) uno studio denominato A.C.A.B. (armi chimiche, affondate e bentos). Obiettivo dello studio era la verifica della distribuzione, dello stato di conservazione e delle conseguenze per gli ecosistemi marini della presenza

sui fondali del basso adriatico di residuati bellici, principalmente caricati con aggressivi chimici.

Sino agli anni 70 la pratica corrente di smaltimento di munizionamento militare obsoleto era l'affondamento in mare. Molti residuati del secondo conflitto mondiale sono stati affondati, in particolare nelle acque del basso adriatico. L'affondamento veniva disposto dalle autorità competenti secondo criteri che contemplavano profondità e distanza dalla costa e avvalendosi di mezzi militari e civili. In molti casi non sono risultati disponibili dati sui siti di affondamento e sulla natura e quantità del materiale affondato.

In Puglia tra il 1946 e il 1997 si sono verificati 236 casi di ospedalizzazione causata da esposizione a fuoriuscite da ordigni a carica chimica affondati (5 casi hanno avuto esito letale).

Lo studio ACAB è ormai completato e, in attesa della sua definitiva pubblicazione, posso anticipare primi elementi.

L'area prescelta per lo studio in campo è un tratto di mare di estensione pari a dieci miglia nautiche situato a circa 35 miglia al largo del porto di Molfetta (BA).

Si sarebbe accertata la presenza sui fondali del basso adriatico di numerosi ordigni con caricamento costituito da aggressivi chimici, in totale sarebbero state individuate 24 diverse sostanze costituenti

il « caricamento speciale ». di queste 18 sarebbero persistenti e in grado di esercitare effetti nocivi per l'ambiente.

Nell'area pilota sarebbero stati individuati 102 bersagli, i campioni prelevati, acqua, sedimento e pesci sono stati sottoposti a quattro diverse tipologie di analisi che indicherebbero la sussistenza di danni e rischi per gli ecosistemi marini determinati da inquinanti persistenti rilasciati dai residuati corrosi. Le analisi avrebbero rilevato tracce significative di arsenico e derivati dell'iprite e la sussistenza di condizioni di sofferenza nei pesci attribuibili alle sostanze fuoriuscite dai residuati bellici.

Sono stati effettuati, inoltre, degli studi bibliografici sugli effetti dannosi del TNT e dei suoi derivati su organismi viventi di acqua dolce, salmastra e marina mantenuti, per un preciso periodo di tempo, in un ambiente a concentrazione nota di composto.

I risultati bibliografici noti attestano che il TNT e i suoi derivati sono tossici per organismi viventi in ambienti acquatici. Il danno si riscontra in organismi appartenenti a tutti i livelli trofici e può essere sia di tipo acuto che cronici.

I primi risultati di tipo sia sperimentale che bibliografico giustificano alcune preoccupazioni in merito all'estensione e alla valenza ecologica dell'inquinamento.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica
(Nuovo testo C. 6466 Governo)**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL
RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6466, concernente « Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica »;

premesso che appare condivisibile la predisposizione, prevista dall'articolo 7-bis del provvedimento, di un sistema di monitoraggio ambientale dell'inquinamento chimico, fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative previste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le attività di cooperazione d'iniziativa del Governo italiano poste in essere nei diversi settori siano sottoposte ad un'attenta verifica circa le loro conseguenze dal punto di vista ambientale, assumendo gli opportuni indirizzi.